

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Procedimento 17/2023**  
promosso contro

**PIRAS Nicholas**, tessera n. 890005 presso la Soc. F.lli d'Italia del Comitato Regionale Lombardia;

e

**F.LLI D'ITALIA G.B.** (RVA000112) con sede in Somma Lombardo (Va), Via Maddalena 14

\*\*\*

PREMESSO

- che in data 01.10.2023 è pervenuta alla Segreteria dell'Ufficio intestato la denuncia del Sig. Valter Bertinotti, Direttore della gara regionale del 28.09.2023 svoltasi a Briga Novarese (No), presso la bocciofila della A.S.D. Baraggese nell'ambito della manifestazione denominata "*Terzo trofeo Traina Claudio A.M. vittima della strage di Paolo Borsellino*";
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del tesserato PIRAS Nicholas ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato, occorso nell'ambito della suddetta gara;
- che la competenza dello scrivente si è radicata in virtù del luogo della competizione in cui si sono svolti i fatti e pertanto in Piemonte;
- che nella denuncia è stato riferito quanto segue: prima di iniziare la gara il sig. PIRAS ha dichiarato di essere sprovvisto del cartellino e di risultare tesserato per la categoria "D"; in assenza di tempestivi controlli da parte del commissario di gara, al giocatore è stato concesso di disputare la batteria di tale categoria, risultandone, all'esito, il vincitore. Tuttavia, da successive verifiche è emerso che l'incolpato è risultato giocatore di categoria "C" e che pertanto non avrebbe potuto partecipare alla gara di categoria "D", causandone l'annullamento a posteriori;
- che la soc. F.lli d'Italia ha depositato nota difensiva ove, in sintesi, ha dedotto quanto segue: - che il PIRAS aveva interrotto l'attività agonistica da circa sei anni quando, all'epoca, era da poco passato in cat. "C"; - di avere ri-tesserato l'atleta lo scorso 25.06.2023 mediante il sistema WSM, indicando erroneamente, in quel frangente, l'appartenenza alla categoria "D"; - di non essersi accorta dell'errore poiché il sistema WSM, all'atto del tesseramento, non ha evidenziato doglianze e/o

- sbarramenti; - che al tempo del fatto contestato il PIRAS non aveva ancora ritirato il cartellino, custodito presso la società medesima;
- che con dichiarazione 19.10.2023 il sig. Guido Bianchi, Responsabile della Delegazione Provinciale FIB di Varese, ha riferito di non avere attenzionato la società F.lli d'Italia che il sistema WSM aveva qualificato PIRAS quale appartenente alla categoria "C";

#### CONSIDERATO

- che la soc. Fratelli d'Italia, pur sottolineando la buona fede di tutte le parti coinvolte, ha, in sostanza, ammesso l'addebito, confermando la negligenza del proprio tesserato e del proprio operato. PIRAS ha partecipato alla gara privo del cartellino e senza nemmeno conoscerne il contenuto, posto che non lo aveva ancora ritirato (a seguito dell'emissione) presso la società di appartenenza; ove lo avesse conseguito avrebbe potuto constatare la propria appartenenza categoriale;
- che la condotta dell'atleta ha realizzato l'infrazione prevista all'art. 60 comma 3, lett. m) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB che punisce i «*fatti, comportamenti, azioni influenti sulla regolarità delle gare*» da parte dei tesserati;
- che la società di appartenenza del denunciato, già perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento, ha erroneamente tesserato nella cat. "D" un giocatore che avrebbe dovuto iscriverlo al livello superiore;
- che la condotta processuale positiva degli incolpati, l'ammissione di colpevolezza e la dichiarazione del Delegato provinciale riducono la portata offensiva del caso, consentendo l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 56 co. 3 del Regolamento e la commisurazione della sanzione ai minimi edittali;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a PIRAS Nicholas, tessera n. 890005 la sanzione della **squalifica di giorni quindici** (così determinata: pena base mesi uno, ridotta per la attenuante);
- applica alla soc. F.LLI D'ITALIA G.B. (RVA000112) la sanzione della **multa di € 40,00** (così determinata: pena base € 80, ridotta per la attenuante).

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 25.10.2023

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Freni

